

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione di responsabile per l'impiego della teleferica forestale

del 18.12.2014, modificato il 21.12.2017 e 03.09.2021
(versione di lavoro, versioni ufficiali in allegato)

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa che comporta un elevato grado di responsabilità come responsabile per l'impiego della teleferica forestale.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Campo d'attività

I responsabili per l'impiego della teleferica forestale sono specialisti per la pianificazione, la progettazione e l'organizzazione, come pure per la costruzione e l'esercizio di impianti di teleferica nell'ambito della raccolta del legname su terreno non transibile, in imprese forestali private o aziende forestali pubbliche. Dirigono e sorvegliano l'intervento nella tagliata per quanto riguarda l'impianto di teleferica e sono responsabili per il funzionamento impeccabile delle macchine e delle attrezzature impiegate.

1.2.2 Principali competenze operative professionali

Nell'azienda, i responsabili per l'impiego della teleferica forestale adempiono in modo autonomo i compiti seguenti:

- Elaborazione di concetti per linee di teleferica tenendo conto delle condizioni locali. Rilevano sulle cartine e sul terreno le informazioni necessarie per la definizione dell'allacciamento capillare, sviluppano un concetto per linee di teleferica, stabiliscono la linea definitiva, determinano il procedimento più idoneo e presentano il risultato a chi prende le decisioni.
- Progettazione, pianificazione e organizzazione di un progetto per linee di teleferica
Rilevano sul terreno la linea scelta, elaborano il progetto di dettaglio per la teleferica, chiedono le autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di teleferica, individuano i pericoli per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di teleferica e allestiscono le basi per l'informazione e l'istruzione dei collaboratori.
- Pianificazione e organizzazione dei tagli con impiego della teleferica
Pianificano il taglio previsto, allestiscono le offerte e i contratti necessari. Definiscono l'organizzazione di dettaglio della tagliata; in base al rilevamento dei pericoli determinano i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza (collaboratori, terzi, beni materiali) e la protezione della natura e dell'ambiente.

- Guida dei collaboratori durante la costruzione, l'esercizio e lo smontaggio dell'impianto di teleferica
Informano e istruiscono le parti interessate sul posto, dirigono la squadra nella costruzione dell'impianto, sorvegliano tutte le operazioni, controllano l'impianto e ne autorizzano l'esercizio. Dirigono e sorvegliano il taglio del legname e l'esercizio dell'impianto, intervenendo con le dovute correzioni.
- Garanzia della manutenzione, localizzazione di anomalie, guasti e danni all'impianto
Organizzano, controllano e documentano i lavori di manutenzione dell'impianto, degli elementi che lo compongono e degli strumenti ausiliari (funi, dispositivi di imbracatura). Analizzano anomalie, guasti e danni all'impianto e predispongono i provvedimenti necessari. Eliminano le anomalie e i guasti semplici lavorando in squadra, controllano l'impianto dopo i lavori di verifica, di manutenzione e di riparazione e ne autorizzano l'impiego per la ripresa dei lavori.
- Controllo e valutazione dei lavori eseguiti
Durante l'esercizio dell'impianto rilevano tutte le informazioni necessarie per la valutazione quantitativa e qualitativa dei lavori. In collaborazione con la squadra valutano l'intervento di taglio eseguito e determinano miglioramenti per il futuro. Redigono il verbale di collaudo; allestiscono la postcalcolazione per il taglio eseguito e paragonano i risultati con la stima dei costi e gli standard aziendali. Analizzano tutto il processo d'impiego della teleferica (dalla fase di concezione al termine dell'intervento).

1.2.3 Esercizio della professione

Nell'azienda (impresa forestale o azienda forestale pubblica) i responsabili per l'impiego della teleferica forestale sono gli specialisti tecnici e organizzativi per tutto quel che riguarda l'impiego della teleferica forestale. Come responsabili si distinguono in tutte le fasi dell'impiego della teleferica: dalla pianificazione, progettazione, organizzazione, direzione operativa dell'intervento, fino alla valutazione dei lavori eseguiti nell'ambito dell'impiego della teleferica forestale. Introducono i nuovi collaboratori nel processo di lavorazione e forniscono istruzioni in merito alle fasi operative. Dedicano particolare importanza alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla tutela degli spazi naturali. Hanno la piena responsabilità per l'impiego sicuro, economico ed ecologico dell'impianto di teleferica. In seno all'azienda sono inoltre responsabili per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature impiegate secondo le indicazioni del produttore in modo da mantenerle efficienti e pronte all'impiego.

1.2.4 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Come specialisti qualificati, i responsabili per l'impiego della teleferica forestale forniscono un importante contributo per una raccolta del legname conforme alle esigenze selvicolturali, rispettosa dell'ambiente, sicura ed economica nei luoghi in cui non sono adatti altri mezzi d'esbosco (falde montane, valli, fossati, suoli sensibili e intransitabili). L'impiego di impianti di teleferica rende possibile la cura e la gestione dei boschi di protezione, l'utilizzo delle risorse legnose su terreni impervi e garantisce la sicurezza delle vie di comunicazione (strade, ferrovia). I gestori degli impianti di teleferica sono generalmente imprenditori o aziende forestali pubbliche regionali, che contribuiscono alla valorizzazione del legno come risorsa naturale e alla conservazione di posti di lavoro nella regione.

Nell'ambito della raccolta del legname con impiego della teleferica, le persone e le macchine sono esposte a sforzi e rischi elevati. I responsabili per l'impiego della teleferica forestale, unitamente ai collaboratori e alle parti interessate, contribuiscono a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute della manodopera forestale durante l'intervento. Curano la formazione continua, si aggiornano sugli sviluppi più recenti (tecnologia, strumenti di lavoro, sicurezza, promozione della salute) e sviluppano soluzioni orientate alla pratica per ottimizzare la pianificazione e l'organizzazione del lavoro, la tecnica di lavorazione e gli strumenti nell'ambito del loro campo di competenza.

Grazie alla loro professionalità e al comportamento esemplare, contribuiscono a dare un'immagine positiva della gestione forestale e della cura dei boschi di protezione. Nell'ambito della loro attività, badano alla connessione tra aspetti economici, ecologici e sociali.

1.3 Organo responsabile

- 1.3.1 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:
L'associazione Oml forestale Svizzera.
- 1.3.2 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.1.1 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ si compone di almeno cinque membri ed è nominata dal comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera per un periodo di quattro anni.
- 2.1.2 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.2.1 La commissione GQ:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f) nomina i periti, li prepara per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
 - i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
 - j) tratta le domande e i ricorsi;
 - k) provvede alla gestione contabile e alla corrispondenza;
 - l) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
 - m) decide in merito al riconoscimento e di altri titoli o prestazioni;
 - n) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - o) provvede allo sviluppo e al controllo della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.2.2 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.2.3 La commissione GQ può delegare compiti operativi a una direzione d'esame.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.3.1 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.3.2 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.1.1 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.1.2 La pubblicazione indica almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- la sede d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.3.1 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di selvicoltrice/selvicoltore o di un titolo equivalente; e
- b) dall'ottenimento di un titolo ai sensi del punto 3.3.1 a) può attestare 2 anni di pratica professionale;

oppure

- c) è in possesso di un altro attestato federale di capacità o di un titolo equivalente; e
 - d) dall'ottenimento di tale titolo può attestare oltre 5 anni di pratica in un'azienda o impresa forestale nella raccolta del legname con esbosco tramite teleferica;
- e
- e) dispone dei necessari certificati di fine modulo di cui al punto 3.3.2 o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro pratico completo.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3.2 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- E15 Metodologia d'istruzione e costruzione di teleferiche forestali
- E22 Manutenzione di macchine e di attrezzature forestali
- E23 Allacciamento capillare nel perimetro della teleferica forestale
- E24 Pianificazione di dettaglio e progettazione impianti di teleferica
- E25 Approfondimento Responsabile per l'impiego della teleferica forestale
- H3 Conduzione dei collaboratori e della squadra
- I4 Periodo di pratica come responsabile per l'impiego della teleferica forestale

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nelle rispettive descrizioni dell'organo responsabile (identificazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Queste sono riportate nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.3.3 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.3.4 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è accompagnata dall'elenco dei periti. Le domande di riconsulenza dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione al più tardi entro 14 giorni dalla notifica della decisione d'ammissione all'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

3.4 Spese

3.4.1 I candidati versano la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e d'iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale, nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale, sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.4.2 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo versato, dedotte le spese sostenute.

3.4.3 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.4.4 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.4.5 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.1.1 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 5 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.1.2 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.1.3 I candidati sono convocati almeno 56 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;

4.2 Ritiro

- 4.2.1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 63 giorni dall'inizio dell'esame finale.
- 4.2.2 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.2.3 Il ritiro deve essere comunicato immediatamente alla commissione GQ per iscritto, allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.3.1 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.3.2 È escluso dall'esame finale chi:
- a) impiega ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.3.3 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.4.1 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.4.2 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.4.3 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.4.4 I docenti dei corsi di preparazione, i parenti, come pure i superiori attuali o precedenti e i collaboratori dei candidati recedono dall'incarico di perito d'esame. In casi eccezionali e motivati, al massimo uno dei periti può aver svolto l'attività di docente in corsi di preparazione seguiti dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.5.1 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.5.2 I docenti dei corsi di preparazione, i parenti, i superiori o ex superiori e i collaboratori o colleghi del candidato recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE**5.1 Parti dell'esame**

5.1.1 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

<i>Parte d'esame / Voce d'esame</i>	<i>Tipo d'esame</i>	<i>Durata</i>	<i>Ponderazione</i>
1 Lavori pratici			
1.1 Elaborazione e documentazione di un concetto per linee di teleferica	pratico, scritto	3 mesi	2
1.2 Elaborazione e documentazione di due progetti per linee di teleferica			
2 Lavoro d'esame Taglio con impiego della teleferica			
2.1 Presentazione dell'impianto di teleferica come struttura, del rispettivo concetto per linee di teleferica e del progetto di dettaglio per la teleferica. Istruzioni operative ai collaboratori, messa in esercizio, controllo ed esercizio dell'impianto di teleferica.	pratico	3,5 h	3
2.2 Autovalutazione del lavoro eseguito e colloquio con i periti in merito al progetto per linee di teleferica e al lavoro eseguito.			
	Totale	4 h	

5.1.2 Le voci sono descritte dettagliatamente nelle direttive inerenti al regolamento d'esame. Le ponderazioni delle voci sono fissate nelle direttive.

5.2 Requisiti per l'esame

5.2.1 La commissione GQ emana disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.2.1 lett. a).

5.2.2 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o dei moduli di altri esami a livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dalle corrispondenti parti d'esame previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che rappresentano le competenze principali dell'esame secondo il profilo professionale.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**6.1 Disposizioni generali**

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame è espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.2.1 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.2.2 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media delle corrispondenti note di voci ed è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame è calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.2.3 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.4.1 L'esame finale è superato se:

- a) nella parte 2 è raggiunta almeno la nota 4.0
- e
- b) la nota complessiva è almeno 4.0.

6.4.2 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta senza motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.4.3 Per decidere in merito al superamento dell'esame finale, la commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante il suo svolgimento. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.4.4 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, da cui risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.5.1 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.5.2 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.5.3 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.1.1 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e presenta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.1.2 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Responsabile per l'impiego della teleferica forestale**
con attestato professionale federale
- **Seilkraneinsatzleiterin / Seilkraneinsatzleiter**
mit eidgenössischem Fachausweis
- **Chef/Cheffe des opérations de câblage forestier**
avec brevet fédéral

Per la versione inglese si consiglia la dicitura:

- **Cable Crane Operations Manager, Federal Diploma of Higher Education with Federal Diploma of Professional Education and Training**

7.1.3 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.2.1 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.2.2 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.3.1 Contro le decisioni della commissione GQ in merito all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.3.2 In prima istanza, la decisione in merito ai ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'associazione Oml forestale Svizzera fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe in base alle quali saranno remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'associazione Oml forestale Svizzera si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame, la commissione GQ invia alla SEFRI un rendiconto dettagliato, conformemente alle sue direttive. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 22.04.2004 concernente l'esame di professione per selvicoltore caposquadra/selvicoltrice caposquadra, conducente di macchine forestali e responsabile per l'impiego della teleferica forestale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti dell'esame finale di responsabile per l'impiego della teleferica forestale in base al regolamento previgente del 22.04.2004 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31.12.2016.

Ai titolari del precedente attestato professionale per l'impiego della teleferica forestale viene concesso il diritto di portare il nuovo titolo.

Il titolo di « Chef/Cheffe des opérations de câblage forestier avec brevet fédéral » in base al punto 7.12 é equivalente al titolo attuale di « Spécialiste câble-grue avec brevet fédéral ».

I possessori dell'attestato professionale di « Spécialiste câble-grue avec brevet fédéral » sono autorizzati a portare il nuovo titolo protetto in base al punto 7.12. Non vengono emessi nuovi attestati professionali.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Lyss, 18.12.2014

modificato il 21.12.2017

modificato il --.--.2021

Allegato1: versioni del 18.12.2014

Allegato2: modificazione del 21.12.2017

Allegato3: modificazione del 03.09.2021